



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 12/2017

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI SCRITTURA, SVILUPPO E PRE-PRODUZIONE, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DEL 31 LUGLIO 2017, N. 341, ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, RECANTE "DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO"

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 23 ottobre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale *"Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza."*;

VISTO il decreto ministeriale del 31 luglio 2017, n. 343, recante "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi" di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

VISTO il proprio parere n. 4/2017 espresso nella seduta del 5 giugno 2017 sullo schema di decreto ministeriale attuativo del citato articolo 27 della legge n. 220 del 2016, nel quale il Consiglio ha auspicato di poter prendere visione dei bandi definiti in esecuzione del citato decreto attuativo, in considerazione del fatto che la definizione effettiva dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per attività promozionali risulta interamente delegata ai bandi medesimi, ai quali è pertanto demandata in concreto la realizzazione delle finalità poste dalla legge n. 220 del 2016;

VISTO lo schema di bando trasmesso dalla Direzione generale del cinema in data 19 ottobre 2017 ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 343 del 2017 attuativo dell'articolo 26, comma 4, della citata legge n. 220 del 2016 per la concessione di contributi selettivi;

ESAMINATI gli atti;

CONSIDERATO che i contributi di cui agli schemi di bando costituiscono aiuti di stato, i quali vanno pertanto definiti in stretta aderenza con le disposizioni dell'Unione, che prevedono disposizioni specifiche per le iniziative culturali;

CONSIDERATO che per le iniziative relative all'anno 2017 già in corso i bandi devono ritenersi di natura transitoria nella loro formulazione, con il solo obiettivo di non arrecare pregiudizio alle legittime aspettative dei potenziali aventi diritto;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Al fine di meglio rispecchiare le specificità dei singoli segmenti del settore audiovisivo, per i quali le diverse fasi contemplate dal bando – scrittura sceneggiature (sezione I), sviluppo e pre-produzione (sezione II), produzione (sezione III), distribuzione nazionale di opere cinematografiche (sezione IV), distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive (sezione V) – presentano delle caratteristiche proprie che mal si prestano ad un trattamento unitario, si raccomanda di distinguere, nell'apparato definitorio di cui all'articolo 1 dello schema di bando, le seguenti due categorie di opere all'interno della categoria delle opere web di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), n. 3, del decreto ministeriale n. 343 del 2017 di cui lo schema di bando costituisce attuazione:

- a) opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta,
- b) opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting.

2. Nello spirito di quanto raccomandato al punto 1, sarebbe opportuno riflettere adeguatamente la distinzione tra le varie tipologie di opere sia nella previsione delle modalità di presentazione delle domande, di cui all'articolo 8 dello schema di bando, che nella distribuzione delle risorse di cui agli articoli 6, 13, 21 e 37 dello schema di bando. A tal fine, si raccomanda di considerare le opere secondo i seguenti raggruppamenti:

- a) opere cinematografiche,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

- b) opere televisive e opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta,
- c) opere web destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting.

3. In un'ottica di stimolo delle imprese di start-up, come previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge n. 220 del 2016, si raccomanda di riservare un numero minimo di progetti alle imprese di nuova costituzione e alle reti d'impresa, come definite all'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), dello schema di bando. A tale fine si raccomanda di intervenire sugli articoli 13, 21 e 37 dello schema di bando, individuando per ciascuna categoria di opere, come riviste secondo quanto raccomandato al punto 2, il numero minimo di progetti per start-up.

4. Nell'individuazione della platea di soggetti legittimati a presentare richieste di contributo, si raccomanda di ampliare, in via di prima applicazione della legge n. 220 del 2016, a tutti i soggetti di cui al Codice Ateco 59.1 (attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore), come richiamato agli articoli 14, 22 e 30 dello schema di bando, la possibilità di presentare richiesta di contributi ai sensi del presente bando

5. In considerazione della mole di attività che verosimilmente si renderà necessaria per l'esame delle diverse richieste di contributi ai sensi del presente bando, si raccomanda di valutare con i cinque esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, come richiamati agli articoli 1, comma 6, e 3, comma 7, dello schema di bando, un'organizzazione del lavoro che possa aiutarli nello svolgimento dei compiti loro assegnati per garantire una approfondita decisione finale, dando un'applicazione estensiva della legge, come già raccomandato dal Consiglio nel proprio parere n. 5/2017 espresso nella seduta del 7 luglio 2017. Quest'organizzazione potrebbe essere proposta ai cinque esperti dalla Direzione Generale Cinema, con riferimento all'attività istruttoria, avvalendosi della capacità di professionisti di riconosciuta competenza nelle diverse attività richiamate nel presente schema di bando, a titolo non oneroso, che abbiano reso pubblica la propria disponibilità anche attraverso le associazioni di categoria.

6. Per evitare incertezze circa gli oneri probatori in sede di presentazione delle richieste di contributo, sarebbe preferibile fare riferimento a contratti di acquisto o ad opzioni. Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione ai fini dell'erogazione dei contributi, si raccomanda di distinguere tra casi in cui le opere saranno diffuse attraverso sale cinematografiche, dove può essere richiesta l'esibizione di un contratto, e casi in cui tale diffusione avvenga attraverso fornitori di servizi di media audiovisivi o di hosting, i cui contratti potrebbero intervenire in fase successiva, come nell'articolo 26, comma 1, lettera e), sub vii e viii.

7. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante approvazione del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in base al quale "L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività", si raccomanda di inserire tra i parametri di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

valutazione legati all'impatto culturale anche un riferimento specifico alla promozione di opere realizzate da registe donne.

8. Nell'ottica di far fronte alle legittime aspettative degli operatori di poter accedere ai contributi previsti dalla legge e nel contempo privilegiare un'ottica premiante, si raccomanda, pur nell'adozione tempestiva dei bandi, di raccogliere tutte le informazioni utili in sede di prima applicazione. Per gli anni successivi al 2017, il Consiglio si riserva di proporre delle griglie di valutazione delle richieste di contributo, con indicatori quanto più oggettivamente misurabili, anche nell'ottica di definire dei parametri di riferimento per la valutazione d'impatto dei contributi erogati.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 23 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli